

ALLEGATO 1

PARAMETRI MINIMI PER LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA NELL'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

Le norme o disciplinari privati, individuati all'art. 1, comma 3, del presente Decreto devono rispettare i seguenti parametri minimi:

- a. conformità alle regole di preparazione degli alimenti previste dal Reg. (CE) 834/2007 e dal Reg. (CE) 889/2008 (es. separazione spazio-temporale tra biologico e non biologico, utilizzo dei soli additivi autorizzati nel biologico, ecc.);
- b. piatto biologico: pietanza composta da almeno il 95% di ingredienti biologici di origine agricola (in peso, esclusi sale ed acqua);
- c. piatto con ingrediente biologico: pietanza composta da almeno un ingrediente biologico di origine agricola;
- d. divieto di utilizzo dello stesso ingrediente biologico e non biologico da parte di un'unità produttiva, fatte salve le unità produttive dotate di sistema di contabilità a livello di singolo piatto (registro di carico/scarico).

I disciplinari, in questione, devono prevedere opportuni obblighi di informazione al consumatore in merito alla percentuale complessiva di utilizzo, da parte dell'esercizio, di ingredienti di origine agricola biologica (calcolata come incidenza sul totale in termini di peso degli ingredienti di origine agricola).

ALLEGATO 2

PRODOTTI IMPIEGATI COME CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLE DIFESE NATURALI DEI VEGETALI

Elenco Tipologie di “Corroboranti potenziatori delle difese delle piante” di cui al D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012.

Il singolo prodotto commerciale non può contenere alcun componente non esplicitamente autorizzato per la tipologia cui appartiene.

Denominazione della tipologia di prodotto	Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzioni d'uso
1. PROPOLIS	È il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito.	
2. POLVERE DI PIETRA O DI ROCCIA	Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.	Esente da elementi inquinanti
3. BICARBONATO DI SODIO	Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.	
4. GEL DI SILICE	Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari.	
5. PREPARATI BIODINAMICI	Preparazioni previste dal Regolamento CE n. 834/07, art. 12 lettera c.	
6. OLI VEGETALI ALIMENTARI (ARACHIDE, CARTAMO, COTONE, GIRASOLE, LINO, MAIS, OLIVO, PALMA DA COCCO, SENAPE, SESAMO, SOIA, VINACCIOLO, ARGAN, AVOCADO, SEMI DI CANAPA ⁽¹⁾ , BORRAGINE, CUMINO NERO, ENOTERA, MANDORLO, MACADAMIA, NOCCIOLO, PAPAVERO, NOCE, RISO, ZUCCA.)	Prodotti ottenuti per spremitura meccanica e successiva filtrazione e diluizione in acqua con eventuale aggiunta di co-formulante alimentare di origine naturale. Nel processo produttivo non intervengono processi di sintesi chimica e non devono essere utilizzati OGM. L'etichetta deve indicare la percentuale di olio in acqua. È ammesso l'impiego del Polisorbato 80 (Tween 80) come emulsionante. <small>(1) L'olio di canapa deve derivare esclusivamente dai semi e rispettare quanto stabilito dal Reg. (CE) 1122/2009 e dalla Circolare del Ministero della Salute n 15314 del 22/05/2009.</small>	

7. LECITINA	Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%	
8. ACETO	Di vino e frutta.	
9. SAPONE MOLLE E/O DI MARSIGLIA	Utilizzabile unicamente tal quale.	
10. CALCE VIVA	Utilizzabile unicamente tal quale	
11. ESTRATTO INTEGRALE DI CASTAGNO A BASE DI TANNINO	Prodotto derivante da estrazione acquosa di legno di castagno ottenuto esclusivamente con procedimenti fisici. L'etichetta deve indicare il contenuto percentuale in tannini.	
12. SOLUZIONE ACQUOSA DI ACIDO ASCORBICO	Prodotto derivante da idrolisi enzimatica di amidi vegetali e successiva fermentazione. Il processo produttivo non prevede processi di sintesi chimica e nella fermentazione non devono essere utilizzati OGM. Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non inferiore al 2%.	Il prodotto è impiegato esclusivamente e in post-raccolta su frutta e ortaggi per ridurre e ritardare l'imbrunimento dovuto ai danni meccanici.
13. OLIO VEGETALE TRATTATO CON OZONO	Prodotto derivato dal trattamento per insufflazione con ozono di olio alimentare (olio di oliva e/o olio di girasole).	Trattamento ammesso sulla coltura in campo.
14. ESTRATTO GLICOLICO A BASE DI FLAVONOIDI	Prodotto derivato dalla estrazione di legname non trattato chimicamente con acqua e glicerina di origine naturale. Il prodotto può contenere lecitina (max 3%) non derivata da OGM quale emulsionante.	Trattamento ammesso sulla coltura in campo

ALLEGATO 3

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL DOSSIER DI RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI UN "CORROBORANTE" AI SENSI DEL DM 4416 DEL 22 APRILE 2013

Premessa

I modelli di produzione agricola, quali l'agricoltura biologica e biodinamica, basati sulla sostenibilità dei processi produttivi, favoriscono la biodiversità e la naturale capacità di resilienza degli agroecosistemi e privilegiano l'applicazione di mezzi tecnici a ridotto impatto sull'ambiente.

L'agricoltura sostenibile ed in particolare quella biologica e biodinamica, per garantire produzioni di qualità e quantitativamente remunerative, utilizzano un insieme di mezzi tecnici la cui ammissibilità è stabilita dalla regolamentazione europea e rigorosamente riconducibile ai principi del metodo di produzione a basso impatto ambientale.

In agricoltura biologica l'impiego di mezzi tecnici quali i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari deve essere sistematicamente subordinata alla applicazione di tecniche agronomiche conservative e delle buone pratiche agricole; infatti, l'operatore biologico deve mantenere prova documentale della necessità di ricorrere all'impiego di input esterni all'azienda e l'organismo di controllo certificatore è tenuto a valutare la correttezza sostanziale di tali impieghi.

Quindi, se valutato come indispensabile, il ricorso a prodotti di origine naturale (non derivati da sintesi chimica) efficaci e sicuri, in linea con i recenti indirizzi dettati dal pacchetto di misure della Commissione del 2 dicembre 2015, così detto, "*Circular economy*", trova un'utile applicazione e garantisce un positivo supporto per i produttori biologici alla corretta applicazione del metodo biologico o biodinamico.

In tale ambito si colloca la Normativa nazionale sull'utilizzo dei "Corroboranti potenziatori delle difese delle piante" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 290/01 e s.m.i e del relativo Decreto Ministeriale n. 4416 del 22 aprile 2013.

Nel citato Decreto i "Corroboranti" sono definiti come mezzi tecnici di origine naturale che migliorano e aumentano la naturale resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e dei danni abiotici o incentivando il metabolismo secondario della pianta al fine di contenere gli attacchi da parte di patogeni e parassiti o agendo quali "sistemi fisici isolanti".

I corroboranti sono quindi potenzialmente in grado di:

- a. Potenziare la resistenza delle piante verso gli stress abiotici, attivando specifici meccanismi fisiologici della pianta per incrementarne la resistenza e l'adattamento e per riparare, se presenti, i danni provocati dallo stress stesso;
- b. Potenziare ed attivare i meccanismi naturali di difesa delle piante nei confronti degli organismi nocivi mediante processi fisiologici, fisici o meccanici.

A. Presentazione della domanda

L'azienda interessata all'inserimento di una nuova Tipologia nell'elenco dei Corroboranti dovrà inviare al Mipaaf – Ufficio PQAI I - il dossier (di cui all'allegato al DM n. 4416 del 22 aprile 2013) debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente al *fac-simile* dell'etichetta, che riporti tutte le informazioni richieste, in ottemperanza alle indicazioni e prescrizioni stabilite.

B. Procedura di valutazione dei Dossier relativi alla modifica dell'elenco delle Tipologie di "Corroboranti"

L'Ufficio PQAI I, procede alla istruttoria per la procedura di valutazione dell'istanza con il supporto della Commissione Tecnica di cui al citato D.M. n. 4416, composta da 4 esperti nominati dal CREA, un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del Ministero dell'Ambiente, un rappresentante dell'ICQRF ed un rappresentante dell'Ufficio DISR V del MIPAAF. La Commissione è presieduta dal Dirigente dell'Ufficio PAQI 1 del MIPAAF.

La Commissione Tecnica, nella prima fase di valutazione attraverso il coinvolgimento dei componenti nominati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, esamina la completezza e la rispondenza della documentazione contenuta nel Dossier Tecnico di richiesta di inserimento o modifica o cancellazione di una tipologia di Corroborante, rispetto a quanto previsto dal Decreto.

Nel corso della fase pre-istruttoria descritta, potranno essere eventualmente richieste integrazioni e modifiche al Dossier unitamente alle metodiche analitiche ufficiali considerate idonee per le verifiche di ammissibilità del preparato. I Dossier completi sono esaminati dalla Commissione Tecnica che stabilisce l'inserimento o meno della nuova tipologia nell'elenco dei "Corroboranti potenziatori delle difese delle piante" elencati nell'Allegato 2 del presente Decreto ministeriale.

L'approvazione di una nuova Tipologia da inserire nell'elenco può avvenire solo con il parere favorevole di almeno 2/3 dei componenti della Commissione.

In caso di approvazione da parte della Commissione Tecnica, l'Ufficio Agricoltura Biologica provvede all'emanazione del Decreto di modifica del suddetto Allegato 2.

C. Commercializzazione di un prodotto appartenente ad una Tipologia/denominazione già inserita in elenco.

La Ditta responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto "Corroborante" deve dichiarare, tramite comunicazione da trasmettersi per posta elettronica al competente Ufficio del Mipaaf, che il Corroborante risponda integralmente alle caratteristiche della Tipologia cui appartiene e che contenga esclusivamente le componenti dichiarate in etichetta, salvo eventuali residui tecnicamente inevitabili, derivanti dalle materie prime e/o dai processi produttivi utilizzati.

Tale “Autodichiarazione” riveste particolare rilevanza nel caso dei “Preparati biodinamici” per le cui caratteristiche di formulazione e preparazione sono ben dettagliate ed inequivocabilmente definite nell’ambito dei disciplinari e delle regole tecniche predisposte dalle associazioni di agricoltori biodinamici e relativi Enti di certificazione (vedi nota Commissione Europea del settembre 2013).

Condizioni di ammissibilità

Tipologie e prodotti commerciali: L’elenco di “Corroboranti” è un elenco di denominazioni del prodotto o tipologie, in analogia alle “denominazioni del tipo” previste dalla normativa sui Fertilizzanti. La Commissione Tecnica ha il compito di integrare e modificare l’Allegato 2 del presente Decreto ministeriale.

Le condizioni generali di ammissibilità per un Corroborante sono:

1. la rispondenza della funzione dichiarata del prodotto alla definizione di Corroborante così come indicato ai punti 1 e 2 delle premesse;
2. la materia prima di origine naturale;
3. il processo produttivo compatibile con i principi dell’agricoltura biologica (i.e. no sintesi chimica);
4. non derivare da OGM.

La Commissione valuterà le etichette, identificando eventuali integrazioni necessarie, le caratteristiche di ciascun formulato e quanto dichiarato dalla Ditta circa il contenuto del prodotto. I formulati commerciali non rispondenti alle caratteristiche della tipologia di corroborante cui appartengono non potranno essere commercializzati.

Nome commerciale: Il DPR 290 e s.m.i. vieta nomi di fantasia, ma questo non implica che tutti i prodotti commerciali debbano avere lo stesso “Nome”. In altri termini, il nome commerciale non è necessario che coincida con la tipologia di Corroborante ma deve agevolmente consentirne l’identificazione. Non deve essere peraltro fuorviante rispetto ai contenuti e non deve trarre in inganno l’acquirente.

Prodotti ricadenti nel campo di applicazione di normative diverse: Alcune tipologie di Corroboranti, per loro stessa natura, potrebbero trovare una corrispondente collocazione anche in altri ambiti legislativi. Possono, infatti, essere presenti sul mercato prodotti contemporaneamente riconducibili a più categorie di mezzi tecnici, sia pure in formulazioni e/o concentrazioni diverse. Ciò è da considerarsi ammissibile purché ne sia stata dimostrata la differente attività funzionale e la stessa sia strettamente riferibile alla relativa normativa di riferimento. E’ in ogni caso necessario mantenere i prodotti commerciali appartenenti alle diverse categorie ben distinguibili tra loro, in funzione dei diversi iter autorizzativi e del diverso regime di applicazione dell’IVA cui sono sottoposti.

Nel caso di richiesta da parte di una Ditta, d’inserimento di una nuova tipologia di “Corroborante” di cui al citato DPR 290/01 e s.m.i., è quindi necessario che tutta la documentazione tecnica e scientifica a supporto della richiesta sia redatta e predisposta in rigoroso ed univoco riferimento all’azione che il prodotto svolge attivando meccanismi fisiologici della pianta per aumentarne le

capacità di difesa in risposta a stress biotici e abiotici e/o di proteggerla da danni derivanti da azioni fisico-meccaniche.

Miscele di corroboranti: i corroboranti devono essere prodotti naturali, semplici, che garantiscano l'assenza di rischi per la salute e l'ambiente. Si può ritenere accettabile per la formulazione di un Corroborante anche la miscelazione di differenti singoli "prodotti", purché appartenenti alla medesima tipologia (es. oli vegetali alimentari derivati da diverse specie). In tal caso, l'etichetta dovrà riportare i singoli "componenti" impiegati per la miscela, elencati in ordine decrescente rispetto al loro contenuto nel Corroborante. Non è invece ammessa la miscelazione tra loro di Corroboranti appartenenti a tipologie differenti.

Aggiunta di un coformulante: I corroboranti devono essere prodotti naturali, semplici e pertanto non dovrebbero prevedere l'utilizzo di coformulanti e/o additivi nella loro formulazione. Tuttavia, nel caso in cui l'aggiunta di coformulanti/additivi o conservanti sia indispensabile al fine di garantire le idonee caratteristiche merceologiche, tali sostanze devono preferibilmente essere ammissibili in agricoltura biologica ed in ogni caso devono:

1. essere di origine naturale;
2. essere ammesse per l'uso alimentare ;
3. non derivare da organismi OGM
4. essere presenti nella quantità minima sufficiente a garantirne l'efficacia.

La Commissione valuta l'ammissibilità del formulato e se ritenuto opportuno, ammette la nuova tipologia di Corroborante definendo il relativo coformulante nel Decreto di approvazione.

Qualora un corroborante sia stato autorizzato con il vincolo d'impiego di uno specifico coformulante esplicitamente riportato nel Decreto di approvazione ed inserimento nell'elenco, l'impiego di un coformulante diverso da quello autorizzato deve essere preventivamente comunicato e, a seguito di opportuna valutazione, autorizzato dall'Autorità competente.

D. Sperimentazione di nuovi corroboranti

I soggetti interessati ad effettuare prove ed esperimenti finalizzati all'inserimento di un nuovo corroborante nell'allegato 2 del presente Decreto devono inoltrare apposita richiesta, integrata da specifica documentazione tecnica di descrizione della modalità di realizzazione delle sperimentazioni di campo al Mipaaf che, con il supporto della Commissione tecnica, esprime parere vincolante. Il permesso può essere subordinato a limitazioni attinenti all'origine della materia prima, alle dosi di impiego, alle indicazioni sulle aree da trattare, nonché imporre ulteriori vincoli di utilizzo per evitare effetti nocivi sulla salute umana e/o animale e/o effetti negativi sull'ambiente.

E. Protezione dei dati

I soggetti interessati all'inserimento di un nuovo corroborante nell'Allegato 2 del presente Decreto ministeriale possono richiedere che alcuni studi presentati beneficino della protezione dei dati. Le relazioni protette non potranno essere utilizzate a vantaggio di altri richiedenti. Il periodo di protezione dei dati può variare da 3 a 10 anni. (rif. Normativo protezione dati scientifici e tecnici).

F. Disciplina sanzionatoria

E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto non presente nell'allegato 1 o non conforme alle prescrizioni previste nel suddetto allegato.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immetta sul mercato un corroborante privo di approvazione sarà soggetto alle sanzioni previste dal codice del consumo (D. Lgs. n. 206 /2005 e s.m.i.).

G. Etichettatura

La indicazioni per l'etichettatura supportano la predisposizione per la stessa ma non sostituiscono o assolvono completamente a quanto la cogente normativa prevede in materia di etichettatura di mezzi tecnici per l'agricoltura.

Indicazioni che devono essere contenute in etichetta

1) *Corroboranti potenziatori delle difese delle piante*

- a) In intestazione l'etichetta deve riportare con carattere MAIUSCOLO la classificazione del mezzo tecnico cioè. *CORROBORANTE - Potenziatore delle difese delle piante.*
- b) Immediatamente in calce a tale classificazione si deve inserire la frase: *Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici.*

2) *Denominazione commerciale del prodotto.*

Sono vietati i nomi di fantasia che possano indurre l'utilizzatore a fraintendimenti circa le caratteristiche, contenuti e funzioni del prodotto. La denominazione deve corrispondere o richiamare in modo evidente la Tipologia approvata e inserita nell'Allegato 2 del presente Decreto ministeriale.

3) *Composizione*

Deve essere indicata l'origine della sostanza (da quale materia prima e relativa filiera) ed esplicitare il processo produttivo applicato (es. fisico, meccanico, soluzione acquosa, etc.). Si deve riportare la classificazione CLP di cui al Reg. (CE) n. 1272/2008.

4) *Dosi e modalità d'impiego*

5) *Precauzioni d'uso e avvertenze*

6) *Distributore: (Esempio: Giallo S.r.l. Via Chiaro Scuro, n. 1, - 00123 (ABC).)*

Fabbricante: (Esempio: Rossi & Verdi S.p.A. Via Azzurro Bianchi, n. 2 – 00456 (DEF))

Il Fabbricante è il Responsabile legale dell'immissione in commercio del prodotto. E' considerato fabbricante il produttore, il confezionatore, l'importatore o ogni persona che modifichi le caratteristiche del prodotto inclusa l'etichetta.

- 7) *Contenuto netto confezione e relativo lotto di produzione*
- 8) *Funzione agronomica e modalità d'azione*
- 9) *Data di scadenza del prodotto*
- 10) *Composizione in ordine % di peso dei componenti*

ALLEGATO 4

Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Reg. (CE) n. 889/08, deve presentare all'Organismo di Controllo una specifica richiesta indicando di quali delle condizioni richiamate ai punti a) o b) del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 intende avvalersi.

Tale richiesta dovrà essere corredata da:

- a) descrizione dettagliata delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati
- b) documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/08 antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione può essere costituita da:
 - i. nel caso della richiesta ai sensi del punto a) del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 le schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici
 - ii. nel caso della richiesta ai sensi del punto b) del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 perizie ed ogni altra evidenza utile.

L'organismo di Controllo acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla Regione o Provincia autonoma di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di Controllo.

La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Denominazione e CUAA dell'operatore biologico
2. Data della richiesta da parte del produttore
3. Appezzamenti e particelle catastali interessate e relative colture praticate (antecedenti e successive alla notifica)
4. Data di fine conversione ai sensi del art. 36 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle
5. Data di fine conversione richiesta ai sensi del art. 36 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle
6. Parere dell'OdC (data della delibera)

La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di Controllo, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate.

Le Regioni o le Province autonome esaminata la relazione dell'OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 36 paragrafo 2 del Reg. CE 889/08, dandone comunicazione all'Organismo di Controllo e, per conoscenza, all'operatore.

In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni o Province autonome entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.

ALLEGATO 5

1) Adempimenti dei produttori di pollastrelle di età non superiore a 18 settimane allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 (e delle pertinenti disposizioni dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007) e destinate ad essere introdotte nelle unità di produzione biologiche.

1.1 Il produttore che intende allevare pollastrelle con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 deve comunicare tale attività al Mipaaf e alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, entro 10 giorni dall'inizio del ciclo di allevamento, che si fa corrispondere all'introduzione in allevamento dei pulcini con meno di 3 giorni di età.

La comunicazione, *di cui al fac-simile A*, deve riportare le seguenti informazioni:

- a) Dati anagrafici e CUA della ditta produttrice;
- b) Dati anagrafici e CUA della ditta di allevamento (se diverso dal precedente);
- c) Periodo di allevamento;
- d) Numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche);
- e) Atto di impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare controlli al fine di accertare il rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed al presente decreto.

1.2 Il produttore che alleva pollastrelle con metodi non biologici, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve approntare idonei spazi per garantire la separazione fisica di questo tipo di animali dagli altri, ponendo particolare riguardo alla separazione delle linee di alimentazione.

La separazione degli allevamenti deve:

- a) garantire la non promiscuità degli animali;
- b) assicurare la correttezza delle operazioni di alimentazione ed abbeveraggio;
- c) facilitare l'identificazione degli animali da parte del personale incaricato di effettuare controlli.

Il produttore deve tenere una specifica contabilità al fine di fornire le opportune informazioni circa il numero dei capi presenti e le modalità di alimentazione degli stessi.

Risulta pertanto opportuno predisporre apposite registrazioni di carico-scarico sia per le pollastrelle sia per l'alimentazione.

1.2.1 Il primo registro di carico-scarico deve specificatamente essere riferito alle pollastrelle destinate agli allevamenti condotti con il metodo biologico, dal quale si evincano: la provenienza degli animali; il numero dei capi presenti; le variazioni di questi ultimi in funzione della mortalità. A tal fine:

- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
 - 1) il giorno di arrivo;
 - 2) le quantità e relative razze (linee genetiche);
 - 3) estremi del documento di acquisto e del documento di trasporto;
- nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
 - 1) le perdite per mortalità;
 - 2) estremi del documento di vendita e del documento di trasporto;
 - 3) il giorno di consegna e le quantità consegnate.

1.2.2 Il secondo registro di carico-scarico deve essere riferito ai mangimi ed ha la finalità di fornire le informazioni sulla provenienza del prodotto, la corrispondenza delle quantità utilizzate con quelle indicate nelle "linee guida della case madre" e la giacenza. A tal fine:

- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
 - 1) il giorno di arrivo;

- 2) la quantità;
- 3) la tipologia di alimento (cartellino);
- 4) i riferimenti ai documenti di acquisto (fatture di vendita, documenti di trasporto, ecc.).

Per ogni lotto di prodotto acquistato, l'allevatore deve conservare il cartellino e/o la "campionatura" dei mangimi per tutta la durata del ciclo di allevamento delle pollastrelle e deve tenere il mangime stesso in modo nettamente separato dagli altri mangimi, in modo da consentirne agevolmente l'identificazione.

Nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) quantità utilizzata;
- 2) eventuale giacenza.

1.3 Il produttore deve rispettare le disposizioni del capo 2, sezione 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ottemperando alle registrazioni obbligatorie previste per i trattamenti sanitari.

1.4 Al fine di consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 e nel presente decreto, il produttore di pollastrelle dovrà:

- garantire la rintracciabilità dei lotti di pollastrelle vendute ad imprese produttrici di uova biologiche, attraverso informazioni dettagliate presenti nella documentazione relativa alla transazione commerciale;
- conservare tutta la documentazione prevista dal presente decreto per almeno 2 anni e renderla disponibile al personale incaricato di effettuare i controlli.

2) Adempimenti dei produttori di uova biologiche.

Il produttore di uova biologiche che intende acquistare pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve presentare istanza alle Regioni e Province autonome.

Tale istanza prevede l'invio di una comunicazione di deroga, di cui si allega il fac-simile B, almeno 60 giorni prima dell'inizio del ciclo di allevamento, da parte del produttore di uova biologiche alle Regioni ed alle Province autonome competenti per territorio rispetto alla sede legale del produttore biologico.

La comunicazione deve riportare la necessità di ricorrere all'acquisto di pollastrelle provenienti da unità di produzione non biologiche ma allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 stante:

- la non disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico;
- l'insufficiente disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, allegando, in questo caso, le richieste di approvvigionamento non soddisfatte.

Il produttore di uova biologiche deve essere in grado di dimostrare all'Organismo di Controllo, anche mediante la documentazione commerciale, la conformità degli animali introdotti in azienda.

È il caso di richiamare all'attenzione degli allevatori di galline ovaiole biologiche che, ai sensi dell'articolo 38 del Reg. (CE) n. 889/2008, per le pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, e introdotte nell'allevamento per la produzione di uova biologiche, è richiesto il periodo di conversione di 6 settimane.

3) Adempimenti degli Organismi di Controllo

L'Organismo di Controllo in sede di verifica, relativamente agli accertamenti sull'origine delle pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed avviate alla produzione di uova da agricoltura biologica, deve rilevare la comunicazione di deroga da parte del produttore all'autorità competente e deve verificare la conformità dell'approvvigionamento attraverso gli elementi riportati nei documenti di transazione commerciale (fatture e documenti di trasporto).

FACSIMILE A

Spett.le Regione, P.A. _____

Indirizzo PEC: _____

Spett.le Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali
c/o Ufficio Agricoltura biologica
Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma
e-mail: pgai1@politicheagricole.it

Indirizzo PEC: _____

**Oggetto: comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008.
Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.**

Il sottoscritt _____ nato/a il _____

a _____ e residente a _____

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta: _____

sita in _____ CUA _____

Telefono _____ Fax _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

COMUNICA

l'inizio del ciclo di allevamento di pollastrelle conformi alle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 e

DICHIARA

che le pollastrelle saranno allevate nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, presso lo stabilimento di produzione condotto da:
me medesimo,

Sito in:	Periodo di allevamento	N.ro di capi	Razza
	Dal al		
	Dal al		

oppure da soccidario:

Ditta _____ sita in _____
_____ partita IVA _____

Sito in:	Periodo di allevamento	N.ro di capi	Razza
	Dal al		
	Dal al		

E SI IMPEGNA

a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale che sarà incaricato di effettuare controlli al fine di accertare la conformità delle condizioni e modalità di allevamento alle disposizioni previste al capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed al Decreto ministeriale del 18 luglio 2018 n. 6793.

Data e luogo _____

Firma _____

Da sottoscrivere e trasmettere via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

FACSIMILE B

Spett.le Regione, P.A.

e p.c. Organismo di controllo

Oggetto: comunicazione di deroga per l'accasamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il sottoscritt _____ nato/a il _____
a _____ e residente a _____
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta: _____
sita in _____ CUA A _____,
Telefono _____ Fax _____ E-mail _____,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

di non essere in grado di reperire pollastrelle allevate con il metodo biologico vista:

- la non disponibilità sul mercato pollastrelle allevate con il metodo biologico;
- l'insufficiente disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, e, a conferma, allega copia di n. 2 richieste di approvvigionamento non soddisfatte

e, al fine di iniziare un nuovo ciclo di allevamento di ovaiole biologiche,

COMUNICA

la necessità di ricorrere all'acquisto di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, per l'accasamento di pollastrelle presso lo stabilimento, con i seguenti riferimenti:

data dell'accasamento (previsione)	Indirizzo stabilimento sito in:	N.ro di capi	Razza

Riferimenti al produttore/i di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) 889/2008:

Ditta produttrice di pollastrelle	indirizzo	CUAA

Data e luogo _____

Firma _____

ALLEGATO 6

SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA

Parte A

Con riferimento all'articolo 10 comma 1 del presente Decreto, fino alla data di applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del Decreto ministeriale del 24 febbraio 2017 n. 15130 recante "*Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico*", il presente allegato regola:

- Norme di produzione per le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici;
- Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici;
- Attività di verifica;
- Modulistica.

Definizioni

- 1) Per sementi si intendono le sementi e i tuberi di patata da semina.
- 2) Per materiale di moltiplicazione vegetativa si intendono: barbatelle, marze, astoni, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da pianta porta - seme.

1) Norme di produzione per le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici

1.1 Sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa

Le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici devono:

- essere ottenute senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;
- essere conformi alle norme di produzione vegetale di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- soddisfare i requisiti generali applicabili per la loro commercializzazione;
- nel caso delle sementi, non essere trattati con prodotti fitosanitari non inclusi nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, a meno che il trattamento non sia prescritto, per motivi fitosanitari, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati;
- essere prodotti su appezzamenti notificati e assoggettati al controllo ai sensi dell'articolo 27 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- nel caso delle sementi, essere prodotte impiegando sementi "da agricoltura biologica" o, ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 1 comma i del Reg. (CE) n. 834/2007, sementi convenzionali; nel caso del materiale di moltiplicazione vegetativa, le piante genitrici devono essere coltivate secondo le norme di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- nel caso di specie perenni, essere prodotte da colture che rispettino, per almeno due cicli vegetativi le norme di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- nel caso di specie o bulbo o tubero per le quali la produzione di seme comporti il reimpianto del bulbo o del tubero, i due cicli vegetativi, di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 834/07, si conteggiano a partire dal reimpianto degli stessi.

2) Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa proveniente da agricoltura convenzionale:

2.1 Utilizzazione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico

Conformemente alla procedura di seguito indicata, è autorizzata l'utilizzazione di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico, purché tali sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo:

- a) non siano trattati, nel caso delle sementi, con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, a meno che non sia prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati;
- b) siano ottenuti senza l'uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;
- c) soddisfino i requisiti generali per la loro commercializzazione.

2.2 Requisiti per la concessione della deroga

L'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei seguenti casi:

- a) nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole procurarsi è disponibile nella banca dati;
- b) il fornitore non è in grado di consegnare il materiale prima della semina o impianto della coltura, nonostante l'utilizzatore abbia ordinato le sementi o il materiale di moltiplicazione vegetativo;
- c) la varietà che l'utilizzatore vuole procurarsi non è disponibile nella banca dati e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie disponibile nella banca dati è adeguata e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;
- d) l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varietà, riconosciuti dall'autorità competente;
- e) l'autorizzazione è concessa prima della semina o dell'impianto della coltura;
- f) l'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta e l'ente di cui all'articolo 10 comma 2 registra i quantitativi di cui è stato richiesto l'impiego in deroga. La non disponibilità deve essere intesa con riferimento sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti in conversione.

2.3 Procedure relative al funzionamento della banca dati del CREA - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano sulla disponibilità di sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetativo.

La banca dati di e i dati derivanti dall'attività di rilascio delle deroghe sono consultabili sul sito web del CREA - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano all'indirizzo: www.scs.entecra.it.

Sentito il Comitato Consultivo Nazionale, il MIPAAF stabilirà le modalità di applicazione dell'art. 45 Comma 8 del Reg. (CE) n. 889/2008 per l'applicazione di autorizzazioni generali a impiegare in una determinata campagna e per determinate specie o varietà, sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti in agricoltura biologica.

Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativo (1° luglio - 30 giugno), l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare domanda di controllo in campo ai fini della certificazione delle sementi, le ditte sementiere e i vivaisti devono inviare al Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano copia del certificato di conformità aziendale vigente.

Allo scopo di mantenere la banca dati quanto più possibile aggiornata, l'invio da parte degli interessati al Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano di tutte le dichiarazioni relative alla disponibilità di sementi o di altro materiale di riproduzione biologico deve essere rinnovato mensilmente. In caso

contrario la disponibilità verrà considerata esaurita e, pertanto, depennata dalla banca dati del Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano.

2.3.1 Sementi e tuberi-seme di patate per i quali vige l'obbligo della certificazione varietale ai sensi della disciplina in materia di commercializzazione delle sementi

- *l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare la domanda di controllo in campo al Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano ai fini della certificazione delle sementi* deve specificare, nella domanda, la superficie destinata alla moltiplicazione di sementi in regime di agricoltura biologica, nonché il nome dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui è assoggettato.
- *la ditta sementiera* deve precisare nella domanda di cartellinatura ufficiale del Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano, successivamente alla produzione di sementi biologiche in campo, che si tratta di sementi biologiche, indicando l'operatore agricolo moltiplicatore da cui ha acquistato il prodotto e l'organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui la stessa ditta sementiera è assoggettata, nonché la quantità di prodotto biologico ottenuto distinto per varietà.
- *La ditta sementiera / il fornitore di sementi* deve segnalare alla banca dati del Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano la disponibilità effettiva di sementi biologiche utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1).

2.3.2 Sementi per le quali non vige l'obbligo della certificazione ufficiale ai fini della commercializzazione (sementi ortive della categoria Standard e sementi delle specie per le quali la disciplina sementiera non prevede l'obbligo di certificazione varietale):

- *la ditta sementiera/il fornitore di sementi* deve segnalare la disponibilità effettiva di sementi biologiche l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1).

2.3.3 Materiale di moltiplicazione vegetativo

- *la ditta vivaistica* deve segnalare alla banca dati del Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano la disponibilità di materiali di riproduzione vegetativi biologici utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 2).

Le notifiche di cui al presente punto 2.3 devono riguardare sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti su terreno in conversione.

2.4 Rilascio della deroga

La richiesta di deroga deve essere inviata al CREA - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano, utilizzando l'apposito modulo (modulo 3), per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Via Giacomo Venezian, 26 - 20133 Milano), oppure via fax (02/69012049), oppure per e-mail (deroghe.bio@crea.gov.it) almeno 30 giorni prima della semina per tutte le sementi escluse quelle delle specie ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo, e almeno 10 giorni prima dell'impianto per le sementi ortive e per il materiale di moltiplicazione vegetativo.

Il CREA - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano deve dare risposta per posta o per e-mail con le stesse modalità sopra indicate, non oltre 20 giorni (dal ricevimento della richiesta di deroga) per tutte le sementi escluse quelle ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo e non oltre 7 giorni per le sementi ortive e il materiale di moltiplicazione vegetativo, esplicitando le motivazioni del diniego e indicando, se del caso, la/le ditte sementiere o il/i vivaista/i che hanno segnalato la disponibilità del materiale richiesto.

In assenza di risposta del CREA - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano nei termini previsti al ~~paragrafo~~ ~~capoverso~~, la deroga si può considerare concessa.

In caso di negazione della deroga, il CREA - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano deve inviare copia della relativa comunicazione all'operatore interessato e, nello stesso tempo, all'Organismo di Controllo del regime di agricoltura biologico cui è assoggettato.

La deroga per l'utilizzo di sementi e/o materiale di riproduzione convenzionale deve intendersi parimenti concessa nel caso in cui l'operatore possa comprovare all'organismo di controllo biologico, attraverso una dichiarazione rilasciata per iscritto dal/i fornitore/i indicato/i dal CREA - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano all'atto della negazione della deroga, che lo stesso non ha più la disponibilità del materiale richiesto.

Qualora le informazioni fornite al CREA - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano, risultanti dal modulo di richiesta di deroga dovessero risultare incomplete, la richiesta di deroga viene respinta e copia della relativa comunicazione deve essere inviata dal CREA - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano all'operatore interessato e all'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologico cui è assoggettato nei tempi sopra indicati, esplicitando le motivazioni della negazione.

2.5 Procedure di ricorso avverso la decisione del CREA - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano di negazione della deroga

Avverso la decisione del CREA - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano di negare la deroga può essere presentato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di negazione.

Il ricorso deve essere inviato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e, per conoscenza, al CREA - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano stesso, specificando le motivazioni per le quali il ricorso viene presentato.

Il Ministero, sentito il CREA - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano, decide sul ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle procedure previste dall'articolo 8 della medesima legge.

3) Attività di verifica che devono essere effettuate da parte degli organismi di controllo

L'organismo di controllo al fine del riscontro della conformità di impiego di semente e di materiali di moltiplicazione vegetativa convenzionali in deroga, deve verificare in particolare:

- che la richiesta di deroga sia stata regolarmente inviata secondo termini e le modalità previste dal presente decreto;
- che la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi siano state comunicazioni di diniego da parte del CREA - Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano, oppure che si configuri il caso di cui al punto 2.4 paragrafo 5;
- che le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo non siano trattati con prodotti fitosanitari non ammessi;

- nel caso la deroga sia stata concessa, che la varietà seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga.

Allo scopo di consentire i controlli, l'operatore è tenuto a conservare, presso l'azienda, la documentazione relativa alle sementi e ai materiali di moltiplicazione impiegati, almeno fino al primo sopralluogo dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica. Nel caso delle sementi la documentazione da conservare include almeno i cartellini ufficiali di certificazione, per le specie per le quali sono previsti e il cartellino del produttore, oppure il solo cartellino del produttore per le sementi ortive standard o per quelle non soggette a certificazione. In alternativa ai cartellini, la documentazione da conservare include almeno la fattura di acquisto delle sementi, in cui siano indicate specie e varietà, categoria, lotto, quantitativo di seme ed eventuale trattamento e da cui si evinca la tipologia biologica o convenzionale.

DENOMINAZIONE DITTA VIVAISTICA.....

Modulo 2

Indirizzo.....

CAP Comune..... Provincia

TelFax e-mail.....

N° AUTORIZZAZIONE FITOSANITARIA REGIONALE

DISPONIBILITÀ DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DA VIVAIO [] BIOLOGICO [] IN CONVERSIONE

Zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna:

<u>Tipo di materiale</u>	<u>Specie</u>	<u>Varietà</u>	<u>Quantitativo (kg) o numero (specificare)</u>	<u>Disponibile dal</u>	<u>Organismo di controllo che ha accertato la conformità al metodo di produzione biologica</u>

Firma _____

Data

Modulo 3

Nome Azienda
Indirizzo.....
CAPComuneProvincia.....
Tel.....Fax P.IVA.....
E-mail

A Centro di Ricerca Difesa e
Certificazione Milano
Via Giacomo Venezian, 26
20133 Milano
Tel: 02/69012046 Fax 02/69012049
deroghe.bio@crea.gov.it

Oggetto: Richiesta di deroga per l'utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione convenzionali in agricoltura biologica.

Ai sensi dell'articolo 10 del DM del 18 luglio 2018 n. 6793 con la presente, si chiede la deroga per l'utilizzo di sementi/materiale di moltiplicazione non proveniente da agricoltura biologica precisando che la data prevista per la semina/impianto è:

Il materiale richiesto è il seguente:

- Sementi
- Astoni, Barbatelle
- Tuberi
- Bulbi
- Piantine ortive destinate a pianta porta-seme
- Altro (Descrivere)

Specie	Varietà	Quantitativo (kg) o numero (specificare)
Organismo di controllo biologico cui l'azienda è assoggettata:		Timbro e firma dell'Azienda

AVVERTENZA: la rispondenza delle sementi ai requisiti previsti dall'art. 4 Paragrafo 2 Reg. (CE) 889 del 18 settembre 2008 – prodotti fitosanitari ammessi – dovrà essere verificata a cura del richiedente la deroga

Spazio riservato al Centro di Ricerca Difesa e Certificazione Milano

Parte B

Specie per le quali le sementi o i tuberi di patata da semina ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità, di cui all'art. 45 paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 889/2008.